

Sentenza N.

N. 73282/2003

[REDACTED]

Sent. 2088/06
Rep. 1504/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 21.11.2003 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione unitamente all [REDACTED]

u

ATTRICE

CONTRO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio il fallimento [redacted] chiedendo nei suoi confronti l'accertamento dell'efficacia dell'atto di compravendita in data 28.7.1981 con il quale la [redacted] aveva acquistato dalla [redacted] un appartamento sito in [redacted] in atti meglio descritto. Infatti, tale immobile fino al 21.9. 1978 era stato di proprietà della [redacted] ed in tale data era stato venduto alla [redacted] la quale, in data 13.2.1979 lo aveva venduto alla [redacted] dante causa della [redacted]

Gli attori evidenziavano che sia la prima che la seconda delle dette vendite furono dichiarate nulle, "per simulazione assoluta con la conseguente nullità ex art 67, primo comma, n 2 e secondo comma LF", dal Tribunale di Milano con sentenza 3829 del 27.1.1983, confermata dalla CdA di Milano con sent. 428 del 21.12.1988. Gli attori precisavano che nelle more della citata vertenza giudiziaria la [redacted] con rogito 28.7.1981, aveva acquistato dalla [redacted] l'immobile per il quale è causa, del quale era stata immessa nel possesso.

Per quanto risultava agli attori, il convenuto aveva integralmente soddisfatto tutti i creditori ammessi al passivo senza che il curatore avesse avuto la necessità di vendere l'immobile per il quale è causa.

Gli attori puntualizzavano che "è consolidato principio di diritto che l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare, non comporta l'invalidità dell'atto revocato, bensì la sua inefficacia relativa contro colui che abbia agito in revocatoria, che pertanto potrà soddisfarsi sul bene venduto ovvero, in ipotesi di successive rivendite, sul prezzo ricavato. Per converso, ove non configgenti con la procedura concorsuale - e quindi una volta salvaguardati e soddisfatti i diritti dei creditori... senza necessità di vendere i beni oggetto di trasferimenti revocati - non possono e non devono essere pregiudicati i terzi che detti beni abbiano acquistato... In definitiva, nel caso presente appaiono essere venuti meno i presupposti stessi dell'esperita azione revocatoria fallimentare... Conseguentemente rivivono con piena efficacia (o quanto meno rivivranno all'atto della chiusura del fallimento [redacted] gli atti dispositivi posti in essere dalle società [redacted] [redacted] ed [redacted] [redacted] che non configgano con le esigenze della procedura fallimentare... Ed è ovviamente diritto ed interesse della [redacted] a fare accertare e valere, occorrendo anche in via surrogatoria nell'inerzia della [redacted] [redacted] delle [redacted] a recuperata efficacia dell'atto di vendita citato".

Si costituiva il fallimento [redacted] evidenziando che la sentenza del Tribunale di Milano n. 3829 del 27.1.1983, confermata dalla CdA di Milano con sent. 428 del 21.12.1988, aveva accertato la simulazione

assoluta degli atti di trasferimento e non si era già pronunciata in relazione alla azione revocatoria. Inoltre, la domanda del fallimento fu trascritta in data 21.5.1979 ed era quindi opponibile all'odierna attrice in quanto l'atto di compravendita fra [REDACTED] e [REDACTED] porta la data del 28.7.1981.

All'udienza in data 19.5.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, gli attori ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza 26.1.2005 e rinviava all'udienza del 23.11.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande degli attori sono infondate e non meritano accoglimento.

Lo scrivente giudice è consapevole del fatto che “sia consolidato principio di diritto che l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare, non comporta l'invalidità dell'atto revocato, bensì la sua inefficacia relativa”.

u

Astrattamente corretta, dunque, appare la considerazione attorea secondo la quale, in relazione ad una azione revocatoria ordinaria o fallimentare, “ove non configgenti con la procedura concorsuale – e quindi una volta

salvaguardati e soddisfatti i diritti dei creditori...senza necessità di vendere i beni oggetto di trasferimenti revocati – non possono e non devono essere pregiudicati i terzi che detti beni abbiano acquistato...”

Considera però lo scrivente giudice che, a prescindere dalla prova circa la sussistenza della soddisfazione dei diritti dei creditori il cui onere incombe in capo agli attori, ed a fronte del quale onere anche i capitoli di prova articolati nella memoria istruttoria 15.12.2004 appaiono generici ed irrilevanti, resta comunque il fatto imprescindibile che la sentenza del Tribunale di Milano n. 3829 del 27.1.1983, confermata dalla CdA di Milano con sent. 428 del 21.12.1988, si è limitata ad accertare la simulazione assoluta degli atti di trasferimento dei quali è causa e non si è pronunciata in relazione alla azione revocatoria: infatti, nel dispositivo della menzionata sent. 3829 si legge che il Tribunale di Milano “accerta e dichiara la simulazione assoluta e quindi la nullità...”. Del tutto irrituale appare dunque il riferimento che il Tribunale effettua nel dispositivo agli articoli “67, primo comma, n 2 e secondo comma LF”. Conferma si ha nel fatto che in tutta la motivazione della sentenza il Tribunale argomenta in diritto ed in fatto in relazione all’ipotesi di simulazione assoluta degli atti dispositivi (“...passando ora al merito il tribunale osserva che deve essere esaminata come prima, tra le diverse domande svolte dal fallimento, quella relativa all’impugnazione dei contratti di compravendita in oggetto per nullità derivante da simulazione assoluta...”); inoltre, anche la CDA,

con sentenza 428 del 21.12.1988 che conferma la sentenza del Tribunale, basa tutta la parte motiva sull'analisi in diritto ed in fatto dell'azione di simulazione ...diretta ad accertare la nullità del contratto apparente o simulato...".

A fronte di tale situazione giuridica costituente cosa giudicata, conosciuta dagli attori stante la trascrizione preventiva al loro acquisto dell'atto introduttivo del giudizio (doc 1 di parte convenuta), non hanno pregio in concreto le tesi attoree svolte in relazione all'azione revocatoria ordinaria o fallimentare, tesi che, quindi, devono essere disattese.

In conclusione, alla luce di quanto sino a qui ritenuto, si deve anche ribadire il contenuto dell'ordinanza 26.1.2005, con la quale sono state respinte le richieste istruttorie attoree, in quanto irrilevanti al fine del decidere.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli attori e vanno liquidate come da dispositivo.

u

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande degli attori;

condanna gli attori a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed euro [REDACTED] per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 16-2-06

Il Giudice

